

COMUNE DI SANTA GIULETTA

Provincia di PAVIA

**REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

Approvato con deliberazione della G.C. n. 42 del 20/05/2019

Sommario

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Esclusioni

Articolo 3 - Alimentazione del fondo per opere o lavori

Articolo 4 - Alimentazione del fondo per servizi e forniture

Articolo 5 - Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

Articolo 6 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

Articolo 7 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

Articolo 8 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

Articolo 9 - Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

Articolo 10 - Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 aprile 2016 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, sebbene non ancora remunerate alla predetta data del 19 aprile 2016, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.
2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli 3 e 4, a valere sugli stanziamenti previsti per singoli opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo.
3. In ogni caso, per il periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017, l'entità delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 6 deve essere rispettoso dei limiti posti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. A tal fine, la Giunta definisce le concrete condizioni attuative del presente regolamento, per assicurare il rispetto del predetto limite. A decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della norma innovativa introdotta con il comma 5-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le predette risorse non sono più soggette a tale vincolo. Le condizioni dettate dal presente comma sono riferite agli incentivi relativi alle attività effettivamente compiute nei predetti periodi.
4. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa, riguardanti modalità e criteri di riparto del fondo incentivante per le funzioni tecniche e, quindi, per gli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto.

Articolo 2 – Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica:
 - a) ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) ai contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 3 – Alimentazione del fondo per opere o lavori

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo	% da destinare al fondo
Fino a 300.000,00 €	2%
Da 300.001,00 a 400.000,00	1,80%
Oltre 400.001,00	1,60%

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.
3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Articolo 4 – Alimentazione del fondo per servizi e forniture

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto

a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo	% da destinare al fondo
300.000,00	2%
Da 300.001,00 a 400.000,00	1,80%
oltre 400.001,00	1,60%

Articolo 5 – Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Responsabile di servizio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

2. Le risorse di cui al comma 1, incrementano proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascun'opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell'anno nel quale le risorse stesse confluiscono.

Articolo 6 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 2, come segue:

Attività svolta	% massima riconoscibile
Programmazione della spesa	10
Verifica preventiva dei progetti	5
Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti	10
Responsabile unico del procedimento	30
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	20
Collaudo tecnico, statico, amministrativo ovvero di verifica di conformità	10
Collaboratori per lo svolgimento delle attività di cui sopra	15

4. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 3, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile di servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche tenuto conto della tipologia e delle relative fasce di importi indicate nei precedenti articoli 3 e 4.

5. A tal fine, il Responsabile di servizio, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle

medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

6. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma 3.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, sono destinate ad incrementare il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5. La quantificazione delle quote da ridestinare al fondo è comunque determinata con i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, nei quali il valore di tale destinazione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Sono invece devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.

8. Nel caso in cui Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 4 e 5 sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta, in tali casi, alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

9. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando l'opera o lavoro, servizio, fornitura sia posto in affidamento.

Articolo 7 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Responsabile di servizio e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 5° comma del precedente articolo 6. Questa attività è svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e muove da un apposito documento di programmazione, prevede apposite verifiche e controlli in itinere ed esita in una relazione di rendicontazione, sottoposta all'organismo di valutazione, che ne tiene conto ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato al Responsabile di servizio interessato. Nel caso di difformità tra tale rendicontazione e i provvedimenti di riconoscimento dell'incentivo, adottati ai sensi dei commi successivi, l'organismo di valutazione invia motivata segnalazione all'Amministrazione, affinché la stessa possa disporre i conseguenti provvedimenti.

2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Responsabile di servizio accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal precedente articolo 5.

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti.

4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al **20%** dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.

5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile di servizio competente, avviene:

- a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento, entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento;
- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.

8. Il Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 5° comma dell'articolo 6.

10. Nel caso in cui Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento in attività o prestazioni di cui all'articolo 6, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono posti in capo a diverso soggetto, come previsto dal comma 8 del predetto articolo 6.

Articolo 8 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dagli articoli 3 e 4, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

Articolo 9 - Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

1. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 10 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 1, è contestualmente abrogato il precedente Regolamento.